



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 03/07/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 12 giugno 2014, n. 167

D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Inseediamento eolico nel Comune di Castellaneta (Ta) denominato "Masseria Signorella" - cod. pratica IRCWFF6 - conclusione del procedimento di riesame in esecuzione della sentenza del Tar Puglia sede Lecce n. 1089/2012.

L'anno 2014 addì 12 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

A valle dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla società in data 14/03/2007 ed assunta al prot. del Settore Ecologia n. 4629 del 19/03/2007 per l'intervento in oggetto, la Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 320 del 29/12/2011 disponeva l'assoggettamento a procedura di VIA, per tutte le motivazioni nello stesso provvedimento richiamate.

Con ricorso notificato al Tar di Lecce la società ricorreva ai fini dell'annullamento della predetta determinazione sul presupposto che la Regione si fosse determinata sull'istanza della stessa considerandola alla stregua di una verifica di assoggettabilità a VIA piuttosto che come una VIA ordinaria.

Il Tar adito, con sentenza n. 1089 del 21/06/2012 accoglieva le censure sollevate dalla ricorrente Inergia SpA e, per l'effetto, annullava la determinazione gravata.

A valle del predetto annullamento la Regione Puglia - Ufficio VIA/VAS, con nota prot. n. 7629 del 21/09/2012 comunicava alla società e agli enti interessati e da coinvolgere nel procedimento, l'avvio del procedimento di riesame della determinazione gravata ed annullata dal Tar, chiedendo contestualmente alla società di provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti:

- depositare i relativi elaborati progettuali inerenti al progetto in argomento, anche presso le amministrazioni individuate dall'ufficio quali portatori di interessi a vario titolo coinvolti dalla realizzazione dell'impianto
- provvedere a dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto effettuata sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sulla Stampa, al fine di assolvere all'onere della pubblicazione di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- integrare gli elaborati progettuali già agli atti e depositati con gli ulteriori di seguito indicati:
- sintesi non tecnica dello SIA
- relazione specialistica sull'impatto acustico a firma di tecnico abilitato iscritto nei relativi elenchi

- descrizione delle misure previste per la fase di monitoraggio
- relazione sugli impatti cumulativi con impianti in esercizio ed autorizzati
- studio di incidenza redatto ai sensi della DGR 304/2006 in considerazione della distanza da siti della Rete Natura 2000, ritenuta insufficiente per escludere interferenze con tali aree tutelate
- un approfondimento sulla tipologia e natura degli ulivi presenti nell'area, ai sensi della l.r. n. 14/2007
- risultati dell'analisi economica di costi benefici
- supporto informatico contenente tutta la documentazione trasmessa dal proponente

Con nota prot. n. 3830 del 16/04/2013 l'Ufficio VIA/VAS sollecitava la società relativamente all'inoltro delle integrazioni già richieste, pena la definizione del procedimento di riesame sulla base della documentazione già in atti.

Con nota assunta al prot. n. 4893 del 23/05/2013 del Servizio Ecologia la società riscontrava la precedente nota chiedendo una proroga del termine per predisporre le predette integrazioni, in considerazione della necessità di procedere ad effettuare le necessarie valutazioni ed eventualmente per apportare le necessari modifiche". Tale proroga veniva accordata dall'Ufficio con nota avente prot. n. 4941 del 23/05/2013.

Con nota prot. n. 3939 del 26/03/2014, acquisita in atti al prot. n. 3189 del 28/03/2014 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Puglia richiedeva alla società l'inoltro di integrazioni documentali al fine di esprimere il proprio parere di conformità al PAI.

Il Comitato Reg.le per la V.I.A. nella seduta dell'1/04/2014, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di Ufficio, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011, esprimeva parere sfavorevole all'intervento proposto per le motivazioni espresse nel parere allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante.

Stante la disposizione di cui all'art. 15 co. 1 della l.r. n. 4/2014, con nota avente prot. n. 4919 del 23/05/2014 l'Ufficio indicava la Conferenza di servizi ai fini della definizione del relativo procedimento di riesame e, contestualmente, ai sensi dell'art. 15 co. 3 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., trasmetteva copia del parere reso dal Comitato Reg.le di VIA sopra citato alla società, consentendole di offrire proprie controdeduzioni entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Alla data convenuta per la seduta della Conferenza di servizi, pervenivano a mezzo PEC i sottoelencati pareri:

- Provincia di Taranto, prot. n. 31974 del 22/05/2014, assunto al prot. n. 4899 del 22/05/2014, per quanto di competenza, esprimeva parere sfavorevole dal punto di vista ambientale e, ai fini dell'assenso, prevedeva la delocalizzazione del progetto
- Mibac - Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 7737 del 22/05/2014, assunto al prot. n. 4900 del 22/05/2014, dichiarava la propria impossibilità ad esprimere parere in ordine al predetto intervento in mancanza di una relazione relativa alla definizione dell'impatto e dell'inserimento del previsto intervento nel paesaggio e sul territorio
- Comune di Castellaneta, assunto al prot. n. 4901 del 22/05/2014 che esprimeva parere sfavorevole dal punto di vista urbanistico in quanto non il linea con le previsioni del redigendo PRG
- Comune di Laterza, assunto al prot. n. 4902 del 22/05/2014 che dichiarava di essere impossibilitato ad esprimere parere in assenza della documentazione progettuale

Entro il termine di cinque giorni concesso non pervenivano controdeduzioni da parte della Inergia SpA né in sede di conferenza di servizi venivano resi altri pareri ad eccezione di quelli sopra esplicitati.

Con nota prot. n. 4919 del 23/05/2014, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii l'Ufficio comunicava alla società proponente l'intervento i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, trasmettendo sia il verbale di Conferenza recante gli esiti della stessa che, nuovamente, il parere espresso dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 01/04/2014 al quale venivano altresì allegati i pareri pervenuti prima CdS sopra esplicitati. Invitava pertanto la società a trasmettere le proprie osservazioni ai sensi della normativa sopra richiamata rilevando che, in difetto di queste ultime, avrebbe provveduto all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della documentazione già in atti.

Alla data di adozione del presente provvedimento non risultano pervenute osservazioni da parte della società proponente.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 01/04/2014 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze della CdS svoltasi in data 01/04/2014;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10-bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. di cui alla sopra citata nota prot. n. 4919/2014, la società proponente non ha presentato le sue osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento di riesame avviato al fine di dare ottemperanza alla statuizione del Tar di Lecce n. 1089/2012, ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,  
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la sentenza del Tar di Lecce n. 1089 del 21/06/2012;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

#### DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di concludere il procedimento di riesame della determinazione dirigenziale n. 320 del 29/12/2011 avviato con la nota dell'Ufficio VIA/VAS avente prot. n. 7629 del 21/09/2012, in conformità al parere del Comitato Regionale di V.I.A. reso nella seduta dell' 01/04/2014 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché delle risultanze della Cd5 svoltasi in pari data, e di esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Castellaneta (Ta) in loc. "Masseria Signorella", di potenza totale pari a 96,25 MW - Proponente: Inergia SpA, con sede legale in Roma alla del Tritone n. 125;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente l'intervento a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energie rinnovabili, Reti ed efficienza energetica, al Servizio Assetto del Territorio, al Comune di Castellaneta, al Comune di La terza, alla Provincia di Taranto, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, al Mibac - Direzione Regionale, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, al Micab, Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia e, in particolare, sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Responsabile del Procedimento

